ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO - COMMERCIALE - ARTIGIANALE
"CATTANEO - DELEDDA" MODENA
Strada degli Schiocchi, 110 - 41124 Modena - tel. 059/353242
C.F.: 94177200360 Codice Univoco: UFQMDM

mail: morc08000g@istruzione.it pec: morc08000g@pec.istruzione.it http://www.cattaneodeledda.edu.it

Art.1, lett. C, comma 3, della Legge 17 maggio 2024, n. 70

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

PREMESSA

Partendo dal presupposto che il bullismo e il cyberbullismo presenti in ambito scolastico si manifestano sovente come le due facce o i due livelli di un più complesso e radicato fenomeno di malcostume sociale, la scuola promuove tra gli studenti un'educazione alla responsabilità e alla civile convivenza, partendo dalla creazione di un clima di rispetto, riconoscimento e valorizzazione dei propri compagni di scuola.

Essa, infatti, in quanto luogo deputato alla formazione, all'inclusione e all'accoglienza dei giovani, ha tra i suoi obiettivi principali il raggiungimento del benessere di ogni singolo studente attraverso la tutela della loro salute e serenità psichica.

Pertanto, affinché tutte le studentesse e gli studenti possano svolgere il proprio percorso di apprendimento e di crescita in un ambiente adeguato, la Scuola si assume il duplice compito di mettere in atto specifiche azioni, formative-educative, e di emanare norme comportamentali per eliminare o almeno ridurre tutte quelle situazioni che potrebbero limitare il loro benessere.

A tale scopo, e ad integrazione del vigente Regolamento d'Istituto, viene adottato il presente

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

L'art. 5 della legge n. 70/2024, infatti, stabilisce che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo, fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'individuazione di episodi di bullismo e cyberbullismo, nonché di situazioni di uso o abuso di alcool o sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Va inoltre ricordato che la legge 17 maggio 2024, n. 70, all'art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dalla previsione e contrasto del solo cyberbullismo alla previsione e contrasto anche del bullismo, incrementandole risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per tutti gli studenti,

nonché l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e l'obbligo del DS che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

ART.1 - FINALITA'

Questo codice interno funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.
In particolare, esso vuole fornire ai docenti le informazioni necessarie sui comportamenti da tenere e sulle procedure da mettere in atto di fronte ad episodi configurabili in termini di bullismo e cyberbullismo ai sensi dell'art. 1 della Legge 71/2017, come modificato dalla Legge 70/2024.
Affinché la scuola possa attuare un'efficace azione preventiva ed evitare l'insorgenza di problematiche peggiori, è necessario che ciascun docente sia consapevole delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i segnali precursori della criticità in atto e sappia attivarsi in modo efficace.

ART.2 – BULLISMO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Si definisce con il termine "bullismo", ≪l'aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansi a, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni≫ (art. 1bis legge 29 maggio 2017, n. 71, inserito dalla Legge 70/2024).
Il fenomeno, per essere ritenuto tale, è caratterizzato da **elementi specifici** e significativi:

- il bullo mette in atto intenzionalmente comportamenti dannosi verso l'altro, che possono essere fisici, psicologici e verbali;
- i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- il bullo sceglie vittime che non sono in grado di difendersi;
- l'attacco potrebbe essere anche indiretto, attraverso l'esclusione e la diffamazione.

Le **caratteristiche distintive** del fenomeno sono:

1. ***Intenzionalità*** (o pianificazione):
   implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus, 1993).
   L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.
2. ***Squilibrio di potere***:
   sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ossia tra coetanei, vi è un

sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

3. ***Ripetizione***:

   l'interazione bullo/vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

   "Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni" (Olweus 1996).

   Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo, teso ad arrecare danno ad un'altra persona, si ripete nel tempo e spesso la vittima non è in grado di difendersi.

Esistono **diverse tipologie** di bullismo:

1. **bullismo diretto**
   a) FISICO O VERBALE: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
   b) VERBALE/MESSAGGI: offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori.

2. **bullismo indiretto**

   SOCIALE: pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo.
Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti, i quali agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.
In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:
IL BULLO:

- mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima;
- ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé;
- fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi;
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa;
- esprime disimpegno morale.

LA VITTIMA:

- subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli;
- subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere);
- spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali.

I SOSTENITORI DEL BULLO:

- incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione;

- possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso (meccanismo del contagio negativo)
- alcuni di loro sono BULLI GREGARI, cioè sostenitori del comportamento del bullo.

GLI SPETTATORI PASSIVI:

- assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza;
- molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza;
- hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze.

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto BULLO-VITTIMA.
Spesso è un ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

ART.3 – CYBERBULLISMO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Come specificato per la prima volta nella legge 71/2017 all'art. 1, comma 2, con il termine cyberbullismo si intende ≪Qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo≫. Al pari del bullismo, il cyberbullismo ha conseguenze molto gravi nella vita reale, manifestandosi sottoforma di violenza psicologica e provocando danni interiori molto significativi, spesso non identificabili in tempo utile per impedirne le peggiori conseguenze. L'individuazione delle caratteristiche peculiari del cyberbullismo permette anche di differenziarlo dal fenomeno del bullismo.

Le **caratteristiche distintive** del fenomeno sono:

1. ***Pervasività***:
   Non ci sono limiti spazio-temporali; il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che quest'ultima si collega ad un mezzo elettronico o social network (mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, X, ecc.), mentre il bullismo avviene in luoghi fisici e momenti specifici (nel contesto scolastico, negli spazi sportivi e di ritrovo).
2. ***Irreperibilità***:
   essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc.), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo.
3. ***Anonimato:***

per la vittima è difficile risalire autonomamente al molestatore. In generale, però, non è impossibile. Ogni comunicazione elettronica, infatti, lascia delle tracce che consentono agli operatori esperti (ad esempio Polizia postale) di condurre ricerche che portano a risultati certi.

4. ***Permanenza nel tempo:***
   Video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi e ciò costituisce per la vittima una fonte di grave sofferenza e disagio.
5. ***Diffusione di massa:***
   Cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un numero indeterminato di persone e in tempi brevi. I messaggi inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti, raggiungendo in poco tempo un pubblico estremamente vasto.
6. ***Gioco di ruolo:***
   Il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore annulla qualsiasi regola etica. Online ci si spinge a dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe di mettere in atto.
7. ***Riconducibilità a fattispecie di reato:***
   In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste dal nostro ordinamento giuridico. In generale, si tratta di comportamenti accomunati dalla violazione dell'art. 3 Cost. che integrano gli estremi della responsabilità penale, oltre alla a quelli della responsabilità civile in termini di risarcimento del danno.

Esistono **diverse tipologie** di cyberbullismo, tanti quanti sono i comportamenti illeciti nei quali la condotta del cyberbullo può manifestarsi:

a) **Exclusion:** si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
b) **Flaming**: si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali, veri e propri litigi online.
c) **Harassment**: caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie. Si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.
d) **Cyberstalking**: è la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web. In entrambe le ipotesi la vittima, a causa delle minacce esplicite, può arrivare a temere per la propria incolumità.
e) **Denigration**: La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di

danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

f) **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, dopo aver creato un clima di fiducia, e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

g) **Impersonation:** Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (impersonificazione), ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.

h) **Sexting**: Si riferisce alla pratica di inviare foto di sé stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala e al furto di identità per garantirsi l'impunità.

i) **Happy slapping:** Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

ART.4 – ANALOGIE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO E LORO COESISTENZA

Bullismo e cyberbullismo sono strettamente intrecciati e spesso l'uno sfocia nell'altro.

Alcune forme di bullismo "offline" sono molto simili a quelle del bullismo "online", altre invece sono necessariamente diverse, in quanto legate alla tipologia di comportamento messo in atto, alle forme e ai canali comunicativi utilizzati.

Non di rado i ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo, per quanto nel contesto virtuale l'atteggiamento di **deresponsabilizzazione** è molto più marcato, a tal punto da attivare meccanismi di condivisione tali da rendere protagonisti di uno stesso episodio di cyberbullismo molti "attori". Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria, cioè il controllo interno.

Sia nel bullo che nel cyberbullo si osserva un atteggiamento tipico di difesa che consiste nell'attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Si tratta di processi attraverso i quali **il soggetto si autogiustifica**, disattivando totalmente o parzialmente il controllo morale e mettendosi così al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna.

Tanto i bulli quanto i cyberbulli, una volta scoperti, tendono ad adottare una o più **strategie di disimpegno morale** tra quelle di seguito elencate:

1. ***Ridefinizione della condotta riprovevole***:
   Permette al soggetto di giustificare il proprio comportamento aggressivo con frasi come "L'ho fatto perché il mio amico era stato offeso", oppure "È meno grave insultare un compagno che picchiarlo".
2. ***Ridefinizione della responsabilità personale***:

Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità con frasi come “Lo fanno tutti” oppure “Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione ad un compagno non può essere incolpato se gli altri gli danno retta e lo fanno davvero”.

3. ***Ridefinizione delle conseguenze dell’azione***:
   Si presenta quando vengono minimizzate o del tutto ignorate le conseguenze del proprio operato con frasi come “Era solo uno scherzo e non è successo niente di grave” oppure “Rivolgere parole offensive ad un compagno non gli reca un vero danno”.
4. ***Ridefinizione del ruolo della vittima***:
   Si attribuisce alla vittima una colpa pregressa o la si deumanizza con frasi come “È una persona così antipatica che se lo merita proprio di essere chiamata con nomi offensivi” oppure “Quel compagno fa schifo e non merita il rispetto degli altri”.

ART.5 – LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il **bullismo** può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come:

- depressione,
- ansia,
- disturbo da stress post-traumatico (PTSD),
- disturbo alimentare.

L’impatto psicologico del **cyberbullismo** risulta ancora più rilevante: la costruzione dell’identità e della rete amicale dei cosiddetti “nativi digitali” passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull’intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. L’aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze:

- vergogna e imbarazzo,
- isolamento sociale della vittima,
- disturbi depressivi,
- attacchi di panico,
- disturbi psicosomatici,
- atti estremi come i tentativi di suicidio.

Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, **il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo**.

Il cyberbullismo genera ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo, in quanto le immagini e i commenti spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già avuto una diffusione capillare.

Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nelle giovani vittime problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

ART.6 – RUOLI E MANSIONI

6.1. Il Dirigente scolastico:

♦ organizza il Team antibullismo e per l'Emergenza

♦ nomina il referente del bullismo e cyberbullismo e lo informa delle segnalazioni pervenute per coordinare le azioni;

♦ definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto educativo di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo;

♦ assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto educativo di corresponsabilità)

♦ viene a conoscenza di episodi di bullismo da diverse fonti: studente, vittima o spettatore, genitori dello studente vittima o spettatore, il personale, il docente e non, della scuola, gli operatori socio-educativi e sanitari;

♦ informato di un episodio di Bullismo e Cyberbullismo ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando se opportuno il referente Bullismo e Cyberbullismo.

6.2. Il referente scolastico:

♦ collabora con gli insegnanti della scuola;

♦ propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;

♦ coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza e prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;

♦ monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;

♦ fa parte del Team Antibullismo e per l'Emergenza d'Istituto.

6.3. Il Team Antibullismo e per l'Emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, devono prevedere un Team Antibullismo e per l'Emergenza. Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team è coordinato dal Referente ed è composto dal Dirigente scolastico, dall'Animatore Digitale e dallo psicologo dello sportello di ascolto scolastico. Esso:

♦ individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria;

♦ riceve la "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo";

♦ consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;

♦ individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale;

♦ in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

6.4. Il tavolo permanente di monitoraggio:

La Legge 17 maggio 2024, n. 70 prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".
Il nostro Istituto prevede la seguente composizione del tavolo:

- membri del Team Antibullismo (Dirigente scolastico, Referente scolastico, Animatore digitale, Psicologo dello sportello di ascolto scolastico);
- almeno un docente individuato dal Consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, individuati in seno alla componente genitori del Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti di istituto degli studenti;
- eventuali esperti di settore che operano in progetti scolastici.

6.5. Il collegio dei docenti

♦ predispone azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo (prevenzione primaria o universale) all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità;

♦ promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali;

♦ predispone obiettivi, favorisce scelte didattiche e progetti nell'area educativa volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

♦ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

6.6. I docenti e il Consiglio di Classe:

♦ segnalano al Dirigente, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta, eventuali atti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva;

♦ intervengono a fronte di comportamenti sanzionabili applicando quanto previsto dal Regolamento di Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.

6.6. Le famiglie:

♦ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e colgono i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta;

♦ sono attente al comportamento dei figli;

♦ conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal "Patto educativo di corresponsabilità";

♦ conoscono il regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti;

♦ conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;

♦ collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e in particolare nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

6.7. Le studentesse e gli studenti:

♦ conoscono e rispettano i regolamenti ;

♦ sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);

♦ sono chiamati a collaborare con l'istituzione scolastica, in particolare nell'attivazione della peer education;

♦ le alunne e gli alunni devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e devono diventare capaci di gestire le relazioni digitali che instaurano anche fuori da scuola. La competenza digitale è sempre più centrale per una cittadinanza attiva e consapevole. Il quadro comune di riferimento europeo delle Competenze Digitali (DIGCOMP 2.2) individua, tra le principali aree di competenza, proprio quella della sicurezza, intesa come protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza e uso sicuro e sostenibile.

ART.7 – PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1- Prima segnalazione
2- Valutazione
3- Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4- Monitoraggio.

1- La **PRIMA SEGNALAZIONE** può essere fatta, anche in forma anonima, utilizzando l'apposito form o inviando via mail il modulo reperibile sul sito all'indirizzo referente.bullismo@cattaneodeledda.edu.it , a cura dei seguenti soggetti:
   a) Genitori
   b) Docenti
   c) Personale ATA
   d) Studenti/studentesse

2- La fase della **VALUTAZIONE** coinvolge:
   a) Dirigente
   b) Referente bullismo/cyberbullismo
   c) Team antibullismo
   d) Docenti informati sui fatti

3- La **GESTIONE** del caso è affidata ai seguenti soggetti
   a) Referente bullismo/cyberbullismo
   b) Team antibullismo
   c) Docenti (in particolare coordinatori di classe)

4- La fase finale del **MONITORAGGIO** permanente, promosso dall'apposito tavolo, coinvolge:

a) Referente bullismo/cyberbullismo
b) Team antibullismo
c) Docenti (in particolare coordinatori di classe)

A seguito dell'adozione del presente Codice, si provvede ad integrare il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto, in osservanza dell'art. 4 della Legge 71/2017, come modificato dalla Legge 70/2024.